



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio.....*625/A*..... X Legislatura

1,

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **174** del 04/09/2018

Disegno di Legge Regionale “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118” derivante da ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 13/05/2015, Tribunale di Bari, notificata in forma esecutiva il 21.12.2017 in favore di E.P.C.P.E.P. (Cont. 492/12/AL E.P.C.P.E.P. c/Regione Puglia - R.G. 10747/2011)

Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato derivante da provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

Cont. 492/12/AL E.P.C.P.E.P. c/Regione Puglia - R.G. 10747/2011 – Ordinanza esecutiva ex art. 702- ter c.p.c. del 13.05.2015, Tribunale di Bari, in favore di E.P.C.P.E.P.

Il debito fuori bilancio derivante da provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, nella specie l'ordinanza di parziale accoglimento, ex art. 702-ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Bari in data 13/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 21.12.2017, trae origine dal contenzioso indicato in epigrafe, Cont. 492/12/AL E.P.C.P.E.P. c/Regione Puglia - R.G. 10747/2011, in relazione al quale, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l'Ente citato chiedeva la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di € 209.000,00 a titolo di prestazioni rese in favore dell'Amministrazione regionale in forza della Convenzione del 23.09.2010, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/02. Si costituiva in

giudizio l'Amministrazione regionale contestando la fondatezza della avversa pretesa, della quale chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese. Intervenuta la parziale rinuncia alla domanda, relativamente alla sorte capitale liquidata in corso di causa, la ricorrente insisteva per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/02.

Con nota pec dell'08.01.2018 l'Avvocatura regionale trasmetteva l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 13.05.2015, notificata in forma esecutiva in data 21.12.2017, con la quale Il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della domanda del ricorrente e sulla base dei calcoli eseguiti dal C.T.U., condannava la Regione Puglia al pagamento, in favore di E.C.P.E.P. - Ente pugliese per la cultura popolare e l'educazione professionale -, della somma di € 2.290,35, a titolo di interessi moratori al tasso legale, oltre interessi legali su tale somma dal di della domanda, nonché alla refusione della metà delle spese giudiziali, compensate fra le parti per il residuo, liquidate in € 1.360,00, di cui € 180,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, CAP e IVA.

Pertanto, all'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta pari ad € 4.357,76


Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- 1) imputando la somma di € 2.456,00, da liquidare in favore di E.P.C.P.E.P., di cui € 2.290,35 a titolo di interessi moratori al tasso legale ed € 165,65 a titolo di interessi legali sull'importo prima indicato, alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, cap. 1315 *"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali. Quota interessi"* del bilancio regionale.
- 2) imputando la somma di € 1.901,76, da liquidare in favore di E.P.C.P.E.P. a titolo di spese di giudizio nella misura di metà, alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, cap. 1317 *"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"* del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del suindicato creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione

Prof. Sebastiano Leo



6.

Legge Regionale _____ 2018, n. _____
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio per complessivi € **4.357,76**, derivante da ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Bari del 13.05.2015, notificata in forma esecutiva in data 21.12.2017, in favore di E.P.C.P.E.P., di cui € 2.290,35 a titolo di interessi moratori, € 165,65 a titolo di interessi legali sulla somma di € 2.290,35, ed € 1.901,76 per spese giudiziali nella misura di metà (Cont. 492/12/AL E.C.P.E.P. c/ R.P. – RG 10747/2011)

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € **4.357,76** derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente, si provvede:

1) imputando la somma di € 2.456,00, da liquidare in favore di E.P.C.P.E.P., di cui € 2.290,35 a titolo di interessi moratori al tasso legale ed € 165,65 a titolo di interessi legali sull'importo prima indicato, alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, cap. 1315 "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali. Quota interessi*" del bilancio regionale;

2) imputando la somma di € 1.901,76, da liquidare in favore di E.C.P.E.P. a titolo di spese e competenze di giudizio nella misura di metà, alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, cap. 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*", piano dei conti finanziario 1.10.05.04.